



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

Prot. n. 18629 del 12/07/12
Inviata tramite posta elettronica certificata

Iglesias, 09.07.2012

Spett. li

Ing. Fabrizio Saba
Via Quintino Sella, 15
09015 Domusnovas
fabrizio.saba@ingpec.eu

p.c **Ing. Stefano Piras**
stefano.piras2@ingpec.eu

Oggetto: Lavori di completamento dell'I.T.I. G. Asproni, realizzazione delle palestre, dell'auditorium e delle sistemazioni esterne. Comune di Portoscuso.
Parere preventivo sulla gestione delle sabbie di scavo.
Rif. nota protocollo n. 15511 del 8 giugno 2012.

In riscontro alla Vostra richiesta si specifica che per quanto concerne il materiale derivante dall'attività di scavo e riutilizzato direttamente in situ, così come stabilito dall' articolo 185, comma 1 lettera c), questo risulta escluso dalla disciplina della parte quarta del D. Lgs. 152/06 in materia di gestione dei rifiuti.

In riferimento ai volumi di terreno di scavo prodotti dall'attività di costruzione e non direttamente riutilizzati nel sito di produzione, dalla richiesta in oggetto parrebbe che tali materiali rientrino nella categoria dei sottoprodotti, in quanto sembrerebbero soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 184 bis comma 1 del D. Lgs 152/2006, in quanto:

- a) le sabbie sono originate da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, bensì l'attività di costruzione;
- b) è certo saranno utilizzate, nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte di terzi;
- c) le sabbie prodotte potranno essere utilizzate direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Inoltre tali materiali, inquadrati come sottoprodotti, potranno essere utilizzate come reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purché rispettino le condizioni previste dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/06, comma 1, ovvero:





PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

- a) siano impiegati direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
- L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).*

Si ritiene doveroso inoltre precisare che, poiché il sottoprodotto integra gli estremi di una disciplina di favore rispetto a quella di rifiuto, ove l'impresa decida di perseguire la strada del sottoprodotto, tracciata dall'articolo 184-bis, è necessario che predisponga, in termini documentali, tutto il regime di prova in ordine alla dimostrazione della sussistenza di tutte le quattro condizioni previste dall'articolo 184bis, comma 1, D. Lgs 152/2006.

Pertanto, se l'interessato è in grado di soddisfare tutte queste condizioni, preconstituendosi apposita prova documentale, ben può impiegare le sabbie ottenute dall'attività di scavo come sottoprodotto, diversamente, il materiale rientrerebbe nella definizione di rifiuto.

F. Tolu



Il Dirigente

Ing. Fulvio Bordignon